COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA

UFFICIO DI PIANO

Via Europa 22, 36011 Arsiero (VI)

Tel. 0445 – 712707 Fax 0445 - 741797

mail: g.zuccollo@asticoposina.it

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

Novità introdotte dalla L.R. 7/2012

Con l'entrata in vigore della L.R. 31.01.2012, n. 7 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Le novità più importanti riguardano:

- la sostituzione del tesserino e del permesso con una ricevuta di versamento costituente titolo per la raccolta dei funghi
- l'innalzamento del quantitativo limite giornaliero
- l'inasprimento delle sanzioni amministrative.

Titolo per la raccolta

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei è necessaria la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto e un documento di identità. Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono:

- le Comunità montane nei territori di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani
- gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)
- gli enti gestori dei parchi nei territori dei parchi naturali regionali
- il presidente della regola per i territori regolieri
- le province per la restante parte del territorio regionale

  Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

Per chi non è necessario il titolo per la raccolta

Sono esentati dal titolo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui sopra possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Oltre a queste categorie, gli enti preposti possono, su base annua, individuare altre categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento del contributo. Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Costo dei titoli per la raccolta

I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00 [per l'entità del contributo vedere il regolamento approvato dagli Enti preposti: Comunità montane, Province, Enti parco, Veneto Agricoltura, Regole].

Per quanto attiene la Comunità Montana Alto Astico e Posina i contributi attualmente fissati con deliberazione di Consiglio n. 8 del 12.03.2013 sono i seguenti:

Soggetti residenti nei Comuni della Comunità Montana Alto Astico e Posina

- **RACCOLTA ANNUALE € 20,00**

Soggetti non residenti nei Comuni della Comunità Montana Alto Astico e Posina

- **RACCOLTA ANNUALE € 75,00**
- **RACCOLTA MENSILE € 40,00**
- **RACCOLTA SETTIMANALE € 20,00**
- **RACCOLTA GIORNALIERA € 8,00**

Per raccolta annuale si intende un periodo di 365 giorni consecutivi dalla data di pagamento, per raccolta mensile o settimanale, un periodo rispettivamente di 30 o 7 giorni consecutivi dalla data indicata dal raccoglitore. Per raccolta giornaliera si intende quella della data indicata dal raccoglitore.

Autorizzazioni speciali

Le autorizzazioni speciali previste per scopi determinati (studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'ente gestore nel caso in cui il territorio ricada nell'ambito del Parco.
Tali autorizzazioni non possono avere validità superiore all'anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione delle Foreste e l'Economia

montana.
Entro il 31 dicembre di ogni anno è necessario produrre idonea relazione sulle attività svolte.
Gli ispettori micologici di cui al Decreto 29.11.1996, n.686 attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d'ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione speciale devono far produrre la domanda dall'ULSS di competenza.

Limiti di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

1. AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)
2. AMANITA CAESAREA (Ovoli)
3. BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
4. CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
5. CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
6. CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
7. CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
8. CLITOCYBE GEOTROPA
9. CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
10. MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
11. MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
12. POLYPORUS poes caprae
13. TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
14. RUSSULA VIRESCENS (verdone)

I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Modalità di raccolta

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.
È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

Giornate di raccolta

Le giornate di raccolta dei funghi, salvo deroghe previste dalla normativa da parte degli enti preposti, sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.

I residenti nella Comunità Montana Alto Astico e Posina possono effettuare la raccolta anche nelle giornate di Mercoledì e Sabato.

Divieti di raccolta

La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

1. nelle riserve naturali integrali
2. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione
3. nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale
4. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti). La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
- da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;
- euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini);
- da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; è vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso;
- da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalità di raccolta.

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 26/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l’eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

Nei casi di recidiva delle violazioni l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Modalità di pagamento

Il contributo costituente titolo per la raccolta può essere versato secondo le seguenti modalità:

- **Bonifico sul C/C bancario IT 51 U 06225 60801 100000300055**
- **Versamento sul C/C postale IT 82 J 07601 11800 000018294363**

  a favore di Comunità Montana Alto Astico e Posina

  avendo cura di indicare, oltre alle generalità del raccoglitore, la seguente causale:

  Raccolta Funghi Comunità Montana Alto Astico e Posina

  giornate dal _____ al _____

- **Versamento diretto presso gli Uffici della Comunità Montana o presso gli Esercizi Convenzionati con la stessa (elenco disponibile sul sito www.comunitamontana-altoasticoposina.it)**

Arsiero, 21.03.2013

f.to Il Responsabile del Servizio

dr. Giuliano Zuccollo

N.B. Il presente avviso costituisce unicamente un sunto delle principali norme in vigore per la raccolta dei funghi epigei e non sostituisce in alcun modo il testo di legge regionale 19.08.1996, n. 23 al quale si rimanda .